

**Legge**  
**cantonale sui provvedimenti per combattere le epizootie**  
**(legge sulle epizootie)**  
 (del 3 giugno 1969)

IL GRAN CONSIGLIO  
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

visto il messaggio 11 ottobre 1968 n. 1548 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

**Scopo**

**Art. 1** Lo Stato tutela la salute del bestiame e promuove i provvedimenti atti a prevenire e a combattere le epizootie secondo le norme della legge federale sulla materia del 1° luglio 1966 (qui detta: legge federale), dell'ordinanza federale relativa del 15 dicembre 1967 (qui detta: ordinanza federale) e della presente legge.

**Autorità e organi competenti**

**1. Dipartimento**

**Art. 2** Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per l'applicazione della legge e dell'ordinanza federali come pure della presente legge.

**2. Veterinario cantonale**

**a) Competenze**

**Art. 3** <sup>1</sup>Il Veterinario cantonale, salvo disposizione contraria della presente legge, è l'Autorità cantonale competente secondo le norme della legge e dell'ordinanza federali.

<sup>2</sup>Oltre alla direzione della lotta contro tutte le malattie animali secondo la legislazione federale e la presente legge, al veterinario cantonale spetta in particolare la vigilanza:

- a. sulle casse d'assicurazione del bestiame;
- b. sulle condotte veterinarie;
- c. sugli aspetti sanitari del servizio di monta e della fecondazione artificiale;
- d. sulla protezione degli animali;
- e. sui servizi di sanità del bestiame.

<sup>3</sup>Il veterinario cantonale dipende amministrativamente dal Dipartimento competente.

**b) Collaborazione**

**Art. 4** Nell'esecuzione dei provvedimenti a lui conferiti, il veterinario cantonale può chiedere la collaborazione:

- a. dei Municipi;
- b. dei veterinari ufficiali;
- c. degli ispettori del bestiame;
- d. degli ispettori delle carni;
- e. degli ispettori degli apiari;
- f. degli ispettori delle derrate alimentari;
- g. del personale dei macelli pubblici;
- h. degli ispettori per la protezione degli animali.

**3. Ispettori del bestiame e affossatori;  
 ispettori delle carni e ispettori degli apiari**

**a) Nomine**

**Art. 5** <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato nomina ogni quattro anni:

- a. gli ispettori del bestiame e i loro supplenti;
- b. gli ispettori delle carni e i loro supplenti;
- c. gli ispettori degli apiari e i loro supplenti.

<sup>2</sup>Esso ne stabilisce i circondari.

<sup>3</sup>Gli ispettori del bestiame svolgono anche le mansioni di affossatori delle carcasse secondo la legislazione federale, riservato l'art. 18, secondo capoverso, dell'ordinanza federale concernente l'ispezione delle carni dell'11 ottobre 1957.

<sup>4</sup>Agli effetti della nomina il Consiglio di Stato interpella i Comuni interessati.

<sup>5</sup>Nella nomina è data la preferenza alle persone che conoscono i problemi relativi all'agricoltura, e segnatamente alla tenuta e all'allevamento del bestiame.

## **b) Retribuzione**

**Art. 6** <sup>1</sup>Il Cantone versa a ogni ispettore del bestiame un'indennità da fr. 50.-- a fr. 100.-- all'anno.

<sup>2</sup>All'ispettore del bestiame e all'ispettore degli apiari spetta la quota parte del provento dei certificati di trasloco.

<sup>3</sup>Agli ispettori delle carni che non siano già funzionari stipendiati di un macello pubblico spetta la quota parte del provento delle tasse d'ispezione delle carni, dei certificati d'ispezione e delle bollette di scorta.

<sup>4</sup>I veterinari, gli ispettori del bestiame, delle carni o degli apiari che svolgono attività particolari per incarico del Cantone sono retribuiti secondo le tariffe stabilite dal Consiglio di Stato.

## **4. Municipi**

**Art. 7** <sup>1</sup>I Municipi vigilano sull'osservanza della legislazione sulle epizoozie o dei provvedimenti in materia ordinati dalle Autorità competenti nel comprensorio comunale.

<sup>2</sup>Essi prendono i provvedimenti di loro competenza stabiliti dall'ordinanza federale.

<sup>3</sup>In particolare:

- a. assistono il veterinario cantonale, od ufficiale;
- b. vigilano sull'igiene del suolo, dell'abitato, delle stalle, delle acque, per quanto ha riferimento alla polizia epizootica;
- c. mettono a disposizione persone e materiale qualora ciò fosse necessario, per ogni misura che fosse imposta dalla legislazione o richiesta dall'Autorità.

## **5. Veterinari ufficiali**

**Art. 8** Il Consiglio di Stato designa i veterinari ufficiali secondo l'art. 3 della legge federale e l'art. 4 dell'ordinanza federale.

## **Indennità per perdita di animali**

### **a) Generalità**

**Art. 9** Oltre ai casi fissati dall'art. 32 della legge federale, il Cantone versa al proprietario una indennità:

- a. per la perdita di animali che soccombono o devono essere abbattuti per una delle epizoozie menzionate all'art. 1, capoverso 1, numeri da 11 a 17 della legge federale;
- b. per la perdita di animali che devono essere macellati o distrutti per ordine dell'Autorità a seguito di rickettsiosi dei bovini, degli ovini e dei caprini, salmonellosi dei bovini e leptospirosi dei suini.

### **b) Percentuale e calcolo**

**Art. 10** <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato stabilisce per regolamento la percentuale d'indennità nei limiti stabiliti dall'art. 36 della legge federale.

<sup>2</sup>Il valore di stima è calcolato conformemente alle direttive dell'Ufficio veterinario federale.

## **Spese di lotta**

### **a) Assunzione da parte dello Stato**

**Art. 11** <sup>1</sup>Lo Stato assume interamente le spese dei provvedimenti ordinati dall'Autorità per la lotta contro:

- a. la peste bovina;
- b. la pleuro-polmonite essudativa contagiosa dei bovini;
- c. l'afte epizootica;
- d. la tubercolosi;
- e. la brucellosi;
- f. la morva;
- g. la rabbia, escluse le spese di vaccinazione;
- h. la peste suina africana da virus;
- i. l'acariosi delle api;
- l. la peste americana delle api;
- m. la peste europea delle api.

<sup>2</sup>Lo Stato assume, inoltre, le spese per l'analisi batteriologica delle carni.

### **b) Sussidi**

**Art. 12** <sup>1</sup>Lo Stato sussidia nella misura del 40% le spese per la prevenzione:

- a. del carbonchio ematico;
- b. del carbonchio sintomatico;
- c. della peste suina classica da virus;

- d. della rabbia, esclusa la vaccinazione dei cani e dei gatti;
- e. dell'agalassia contagiosa delle pecore e delle capre;
- f. del colera aviare;
- g. della peste e della pseudopeste aviarie;
- h. della mixomatosi dei conigli;
- i. delle rickettsiosi bovina, ovina e caprina (art. 54 dell'ordinanza federale);
- l. delle leptospirosi bovina e suina (art. 55 dell'ordinanza federale);
- m. dell'ornitosi-psittacosi;
- n. della salmonellosi dei bovini.

<sup>2</sup>In uguale percentuale è sussidiata la costruzione di vasche per bagni contro la rogna delle pecore.

### **Esclusione o limitazione dell'obbligo di indennità e dei sussidi**

**Art. 13** Le indennità e i sussidi possono essere esclusi o limitati, in ogni caso, in applicazione della norma dell'art. 34 della legge federale.

### **Medicinali**

**Art. 14** Lo Stato può fornire gratuitamente medicinali, vaccini o sieri destinati alla prevenzione o alla cura di malattie epizootiche, quando ciò sia d'interesse pubblico.

**Art. 15-17** ... [\[1\]](#)

### **Fiere e mercati**

**Art. 18** <sup>1</sup>Per la tenuta di fiere e di mercati di bestiame è necessario il permesso del Dipartimento competente. Questi predispone i provvedimenti di polizia epizootica e designa i veterinari competenti.

<sup>2</sup>Il permesso è dato al Comune. Il Municipio prende i provvedimenti d'organizzazione; esso può chiedere, quando non disponga di forze sufficienti, la collaborazione della polizia cantonale.

### **Commercio del bestiame**

**Art. 19** Il Consiglio di Stato fissa le prescrizioni per la vigilanza di polizia epizootica nel commercio del bestiame in applicazione dell'art. 17 dell'ordinanza federale.

### **Alpeggio; svernamento e transumanza degli ovini**

**Art. 20** Il Consiglio di Stato emana ogni anno le prescrizioni di polizia epizootica per l'alpeggio, e se la situazione sanitaria lo richiede, analoghe prescrizioni per lo svernamento.

### **Tasse**

**Art. 21** <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato stabilisce le tasse:

- a) per il commercio del bestiame;
- b) dei certificati di trasloco, d'ispezione delle carni e dei relativi certificati come pure delle bollette di scorta.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato fissa la quota parte spettante allo Stato sulle tasse e i certificati di cui alla lettera b) del primo capoverso.

### **Reclami**

**Art. 22** Contro l'operato dei funzionari di cui all'art. 5 o dei veterinari ufficiali può essere interposto in ogni tempo reclamo al veterinario cantonale.

### **Ricorsi**

**Art. 23** [\[2\]](#) <sup>1</sup>Contro le decisioni del veterinario cantonale è dato ricorso nel termine di 15 giorni al Dipartimento competente.

<sup>2</sup>Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

<sup>3</sup>E' applicabile la legge di procedura per le cause amministrative.

### **Delitti e contravvenzioni; procedura**

**Art. 24** <sup>1</sup>I delitti e le contravvenzioni previsti dall'art. 47 della legge federale sono perseguiti e giudicati dall'Autorità giudiziaria competente in virtù delle norme della legge organica giudiziaria.

<sup>2</sup>Le contravvenzioni previste dall'art. 48 della legge federale sono perseguite e giudicate dal Dipartimento competente.

<sup>3</sup>Chi contravviene alle norme della presente legge o alle relative norme d'applicazione,

quando non si configuri un delitto o una contravvenzione punibile secondo la legge federale, può esser punito dal Dipartimento competente con una multa sino a franchi 1000.--.

<sup>4</sup>Nei casi del secondo e del terzo capoverso è applicabile la procedura prevista dalla Legge di procedura per le contravvenzioni. <sup>[3]</sup>

### **Norma transitoria**

**Art. 25** Il saldo del Fondo epizoozie attualmente risultante nei conti dello Stato va iscritto nel bilancio ordinario.

### **Norma abrogativa**

**Art. 26** Sono abrogati:

- a. la Legge del 19 aprile 1960 sulla lotta contro le epizoozie;
- b. la Legge dell'8 luglio 1957 concernente la lotta contro la brucellosi dei bovini;
- c. il Decreto legislativo del 6 marzo 1944 concernente la tassa di licenza professionale di macellaio e salumiere;
- d. il Decreto legislativo del 16 settembre 1938 sull'assicurazione obbligatoria degli alveari contro i danni causati dalla marciaia, e ogni norma legislativa ed esecutiva contraria o incompatibile con la presente legge.

### **Approvazione ed entrata in vigore**

**Art. 27** <sup>1</sup>Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum e ottenuta l'approvazione del Consiglio federale <sup>[4]</sup>, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore <sup>[5]</sup>.

Pubblicato nel BU **1970**, 14.

---

<sup>[1]</sup> Art. abrogati dalla L 8.3.1995; in vigore dal 1.6.1995 - BU 1995, 231.

<sup>[2]</sup> Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 9.5.1997 - BU 1997, 216.

<sup>[3]</sup> Cpv. modificato dal DL 20.9.2004; in vigore dal 12.11.2004 - BU 2004, 389.

<sup>[4]</sup> Approvazione federale: 12 gennaio 1970.

<sup>[5]</sup> Entrata in vigore: 1.1.1970 - BU 1970, 9.